



# **COMUNE DI APRILIA**

**(Provincia di Latina)**

## **REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE LUDICHE ED “EDUCATIVO- INTEGRATIVE”**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.08.07*

**DOTT.SSA ELVIRA TONTARO**

**DOTT. VINCENZO CUCCIARDI**

## INDICE

Art. 1 Oggetto	p. 3
Art. 2 Finalità generali	p. 3
Art. 3 Servizi e attività per le strutture ludiche ed “educativo-integrative”	p. 3
Art. 4 Obiettivi specifici e caratteristiche dei servizi	p. 3
Art. 5 Profili professionali richiesti	p. 4
Art. 6 Quantificazione rapporto numerico educatori/fanciulli-ragazzi	p. 5
Art. 7 Caratteristiche fondamentali del programma delle attività e del progetto educativo	p. 5
Art. 8 Regolamento interno	p. 6
Art. 9 Caratteristiche della struttura immobiliare utilizzata	p. 7
Art. 10 Destinazione d’uso dei locali	p. 7
Art. 11 Autorizzazione all’apertura delle strutture ludiche ed “educativo-integrative”	p. 7
Art. 12 Controlli e verifiche	p. 8
Art. 13 Norma transitoria	p. 8
Art. 14 Entrata in vigore	p. 8

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano le attività delle strutture ludiche ed "educativo-integrative" del Comune di Aprilia.

## **Art. 2 Finalità generali**

- a) Promuovere e diffondere la cultura del gioco e del giocattolo per favorire l'acquisizione di abilità sia sul piano individuale che di gruppo nei soggetti durante l'età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i fanciulli e i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative scoprendo i propri interessi ed attitudini;
- b) Sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei fanciulli e dei ragazzi, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;
- c) Facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento del fanciullo e del ragazzo, in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e a sostegno dell'inserimento nella scuola dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
- d) Integrare precocemente i fanciulli con disabilità nonché quelli in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche ed ambientali.
- e) Concorrere con la famiglia alla educazione, socializzazione e formazione dei fanciulli e dei ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni.

In ogni caso le strutture ludiche ed "educativo-integrative" disciplinate dall'art. 4 lettera a) e b) del presente Regolamento non sostituiscono le strutture educativo-scolastiche.

Le strutture ludiche ed "educativo-integrative" devono rispettare i tempi di fanciulli e ragazzi, attraverso un orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi e delle loro necessità relazionali e affettive.

## **Art. 3 Servizi e attività per le strutture ludiche ed "educativo-integrative"**

I servizi e le attività per le strutture ludiche ed "educativo-integrative" disciplinate dal presente Regolamento sono i seguenti:

- A) Ludoteca (L.R. 18/2002);
- B) Pre o dopo scuola (L.R. 41/2003).

## **Art. 4 Obiettivi specifici e caratteristiche dei servizi**

### **A) Ludoteca**

E' uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta dei minori.

Le attività sono articolate per fasce d'età e rispondono alle esigenze dei soggetti frequentanti.

La ricettività è determinata in rapporto alle caratteristiche ed all'ampiezza della struttura e comunque, nel caso di ricettività superiore a n. 30 minori, è necessario che la struttura sia dotata di almeno n. 2 locali per le attività educative.

La normativa di riferimento per l'apertura e la gestione delle ludoteche è la Legge Regionale n. 18/2002.

## **B) Pre e doposcuola**

Sono attività di accoglienza socio-assistenziali ed educative per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni che si svolgono prima e/o dopo l'inizio e la conclusione delle attività scolastiche.

La normativa di riferimento per l'apertura e la gestione di pre e dopo scuole è la Legge Regionale n. 41/2003.

### **Art. 5**

#### **Profili professionali richiesti**

1) All'interno delle strutture deve operare personale in possesso di una delle seguenti qualifiche, derivante dal possesso del titolo di studio:

- Diploma di Scuola Media Superiore di Maestro/a d'asilo;
- Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico;
- Diploma d'Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diplomi equipollenti;
- Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato e/o dalla Regione Lazio;
- Diploma di Scuola Media Superiore, con il possesso del diploma di Laurea o di Diploma Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell'Educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

Oltre a:

- Personale ausiliario (addetto alle pulizie);
- Figure specializzate, quali psicologi, pedagogisti, sociologi, pediatri.

Per le strutture già operanti alla data della presente disposizione, come "ludoteca" o "pre e doposcuola", il personale già in servizio da almeno 3 anni, può, in via transitoria, essere in possesso del solo diploma di scuola media inferiore purché accompagnato da adeguati corsi di aggiornamento nel settore psico-pedagogico, per un minimo di 50 ore di attività formativa riconosciuta da enti dello Stato.

Il personale già in servizio che non possiede i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo precedente deve ottenere gli specifici requisiti prescritti dalla legge entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

In ogni caso le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono operare solo se almeno il 50% del personale in forza è in possesso dei requisiti elencati nel presente articolo 5.

Per ogni ludoteca/dopo o pre scuola deve prestare servizio un numero minimo di operatori adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un numero minimo di 2 .

I gestori delle strutture ludiche ed educativo-integrative, sia pubbliche che private, devono assicurare al personale che opera nella struttura un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 6**

##### **Quantificazione rapporto numerico educatori/fanciulli-ragazzi**

A seconda della tipologia del servizio sono previsti i seguenti rapporti numerici:

- A) Ludoteca
- 1 educatore ogni 10 fanciulli per la fascia d'età 3-6 anni;
  - 1 educatore ogni 10 fanciulli per la fascia d'età 7-12 anni;
  - 1 educatore ogni 15 ragazzi per la fascia d'età oltre i 13 anni;
- B) Pre e dopo scuola
- 1 educatore ogni 15 fanciulli.

Nel caso in cui siano presenti fanciulli-ragazzi con disabilità i gestori della struttura si impegnano a garantire un diverso rapporto educativo, adeguato ai loro bisogni specifici.

In ogni caso è obbligatoria la presenza, contemporanea, nella struttura, di almeno due operatori anche quando di bassa frequenza.

#### **Art. 7**

##### **Caratteristiche fondamentali del programma delle attività e progetto educativo**

I gestori delle strutture per l'infanzia presentano ogni anno al Comune il Programma annuale delle attività e il Progetto educativo che intendono svolgere.

Il Programma annuale delle attività e il Progetto Educativo predisposti dal Responsabile della struttura contengono, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei diversamente abili e le modalità attuative.

Il Programma annuale delle attività deve contenere:

- la modalità per l'inserimento dei fanciulli-ragazzi, all'inizio dell'anno di attività, avendo cura di garantirne la necessaria gradualità anche attraverso il coinvolgimento dei genitori;
- l'attenzione e la cura della persona con l'avvio graduale di una sempre maggiore autonomia (ad esempio: igiene personale, comportamento e postura da tenere durante i pasti etc);
- le finalità ed i metodi educativi, organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, finalizzate allo sviluppo affettivo e cognitivo nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei fanciulli-ragazzi etc, analiticamente descritte in generale e nel calendario settimanale;
- la programmazione e realizzazione di attività ludico/educative/sportive (giochi, attività espressive di laboratorio, teatro, sport etc.) finalizzate alla

socializzazione, allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché dei processi di autonomia, correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei fanciulli-ragazzi;

- la programmazione delle riunioni periodiche tra educatori e genitori e modalità di svolgimento al fine di promuovere la cultura ludica e il valore sociale del gioco;
- la modalità di partecipazione alle attività del servizio, dei genitori, familiari o adulti, che quotidianamente si occupano dei fanciulli-ragazzi;
- l'individuazione del pediatra di riferimento per la struttura;
- l'individuazione del responsabile della struttura;
- l'attenzione allo stato generale di benessere psico-fisico del fanciullo-ragazzo e segnalazione alla famiglia di eventuali problematiche.

Il Progetto educativo deve contenere:

- la sperimentazione d'esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione, nonché d'interazione con l'ambiente;
- lo sviluppo dei vari processi d'apprendimento attraverso il gioco;
- l'espressione della creatività;
- l'educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione e alla tolleranza;
- l'acquisizione dell'autonomia, della libertà di scelta e della libera iniziativa;
- l'instaurarsi di un rapporto di scoperta di libri, giochi e più attuali strumenti telematici.

## **Art. 8**

### **Regolamento interno**

I gestori delle strutture ludiche ed "educativo-integrative" predispongono un Regolamento interno per definire gli obiettivi, l'organizzazione (orari d'apertura al pubblico e calendario annuale, modalità d'iscrizione e d'accesso all'utenza, utilizzo dei giocattoli), le attività (ludiche e di laboratorio), nonché le tariffe praticate all'utenza.

Nel Regolamento interno, possono essere previste le modalità atte a garantire un'ampia e fattiva partecipazione dei genitori, l'istituzione di un comitato di gestione, di cui dovranno essere definite: la composizione (garantendo un'adeguata rappresentanza dei genitori o altri esercenti la potestà genitoriale, dei fanciulli-ragazzi iscritti), i compiti e le modalità di funzionamento.

Il Regolamento interno deve essere affisso in uno spazio ben visibile all'interno della struttura, per assicurare la massima informazione all'utenza.

## **Art. 9**

### **Caratteristiche della struttura immobiliare utilizzata**

La struttura utilizzata deve essere adeguata all'ospitalità dei fanciulli e dei ragazzi e priva di barriere architettoniche, possedere tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati ed opportunamente attrezzati, la realizzazione delle diverse attività educative.

In particolare la strutture immobiliare, sia per la Ludoteca che per il pre e dopo scuola, deve:

- essere posta al piano terra, priva di barriere architettoniche coerente con quanto previsto dalla L. n. 626/94;
- essere dotata di servizi igienici adeguati alle diverse fasce d'età, così come individuate nel precedente art. 6;
- essere dotata di spazi riservati per le attività delle diverse fasce d'età (gioco libero, giochi da tavolo, spazio lettura, laboratori ludico-espressivi, spazio per l'animazione teatrale e musicale, spazio per apparecchiature informatiche) così come individuate nel precedente art. 6;
- avere un rapporto superficie/bambino minimo mq 4 (4 mq di superficie utile al netto di servizi ed accessori);
- essere dotata di uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;
- essere dotata di servizi igienici e spogliatoi per gli adulti;
- essere dotata di un armadietto primo soccorso;
- avere un'area per l'accoglienza e la permanenza dei genitori;
- avere un'area separata per i servizi amministrativi.

## **Art. 10**

### **Destinazione d'uso dei locali**

Qualora la destinazione d'uso non sia conforme ovvero "servizi" il richiedente provvedere alla denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 per il mutamento della destinazione d'uso dei locali già residenziali, commerciali e/o simili, ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## **Art. 11**

### **Autorizzazione all'apertura delle strutture ludiche ed "educativo-integrative**

Il privato che intende aprire una struttura per attività ludiche ed "educativo-integrative ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) presenta al Comune di Aprilia - S.U.A.P. Sportello Unico per le Attività Produttive dichiarazione di inizio attività attestando il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, allegando:

- 1) Atto Costitutivo e Statuto (solo per società o cooperative);
- 2) Titolo di disponibilità dei locali registrato;
- 3) Programma annuale delle attività e Progetto educativo conforme a quanto previsto nel presente Regolamento;
- 4) Attestati di qualifica professionale e certificato valido di "idoneità specifica" del personale;

- 5) Richiesta di cambio di destinazione d'uso temporaneo a firma del proprietario dell'immobile;
- 6) Atto d'obbligo per il ripristino della originaria destinazione d'uso dei locali al termine dell'attività;
- 7) Polizza assicurativa valida per i minori ed il personale;
- 8) Perere igienico-sanitario o richiesta di Parere igienico-sanitario completa degli allegati in essa richiesti;
- 9) Autorizzazioni antinfortunistiche previste dalla normativa vigente;
- 10) D.I.A. ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/04 e DGR n. 275 del 16.05.2006 per il Settore alimentare ai fini della registrazione ( se presenta mensa e/o cucina) completa degli allegati in essa richiesti;
- 11) Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dei soci di società di persona, degli amministratori della società di capitale e di tutti gli operatori attivi all'interno della struttura;
- 12) Planimetrie dei locali in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo con legenda delle superfici, indicazione delle altezze, delle destinazioni d'uso, degli arredi, dei rapporti aeroilluminanti;
- 13) Dimostrazione grafica del rispetto delle normative di cui alla Legge 13/89 -D.M. 236/89 (barriere architettoniche);
- 14) Regolamento interno della struttura che si intende aprire;
- 15) Individuazione del responsabile della struttura;
- 16) Individuazione del pediatra.

Il Comune di Aprilia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica quanto ivi dichiarato e con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro il medesimo termine, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato di giorni 30.

#### **Art. 12**

##### **Controlli e verifiche**

Il Comune di Aprilia dispone periodici controlli e verifiche tesi ad accertare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al precedente articolo, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o dell'adeguamento delle strutture.

Dopo due chiusure temporanee viene disposta la chiusura definitiva della struttura.

#### **Art. 13**

##### **Norma transitoria**

Le strutture già esistenti all'approvazione del presente Regolamento, entro diciotto mesi, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguare le strutture stesse alle norme qui riportate.

Sono fatte salve le strutture poste non al pian terreno già esistenti all'approvazione del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.